

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE "NOIINSIEME"

## COSTITUZIONE

### Articolo 1

#### Costituzione

E' costituita un'Associazione di promozione sociale che assume la denominazione **noiinsieme** con sede amministrativa in Mirano, (Ve) via Lusore 27.

### Articolo 2

#### Durata

L'associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata anticipatamente, sciolta con delibera dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

### Articolo 3

#### Scopo e attività

L'associazione è senza fini di lucro. Lo scopo dell'associazione è l'ottenimento del benessere psico-fisico dell'individuo sia come singolo, sia come componente delle diverse aggregazioni sociali, in tutte le sue forme ed espressioni, mediante la promozione di attività sociali, culturali, ricreative e di svago, favorendo i rapporti interculturali nei loro diversi aspetti.

Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione si propone di attuare:

- Incontri, corsi sistematici, lezioni su determinati argomenti;
- Visite a musei, parchi naturali, monumenti e strutture di benessere;
- Visite di istruzione;
- Concerti, spettacoli, giochi conviviali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- Percorsi comunicativi di intrattenimento;
- Progetti culturali interassociativi;
- Attività ricreative e di svago;
- Pubblicazioni di articoli e saggi ritenute conformi allo scopo dell'associazione;
- Progetti interculturali per lo sviluppo sociale reciproco, al fine di valorizzare la storia, l'arte, usi e costumi dei popoli;
- Meeting.

### Articolo 4

#### Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi dell'art. 4 L. 383/2000.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante le vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

## Articolo 5

### Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione attraverso il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio o rendiconto annuale, il quale verrà sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

## Articolo 6

### Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti i cittadini appartenenti all'Unione Europea che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario sottoscrivere la scheda adesione all'Associazione e versare la quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in amici, ordinari, sostenitori e benemeriti fondatori.

I soci amici sono coloro che saltuariamente partecipano ad una o più iniziative proposte dall'associazione, per un breve periodo di tempo, al fine di valutare il loro ingresso nell'associazione come socio ordinario. La qualifica di socio amico ha termine dopo due mesi dall'atto di iscrizione e non può essere rinnovata.

I soci ordinari sono coloro che condividono lo scopo/finalità dell'associazione e partecipano attivamente alle iniziative, versando la quota associativa annua, hanno diritto a partecipare all'assemblea dei soci.

I soci sostenitori sono coloro che condividendo lo scopo/finalità dell'associazione oltre alla normale quota ordinaria versano contributi straordinari.

I soci benemeriti sono coloro che hanno erogato particolari benefici morali e/o materiali all'associazione, vengono dichiarati tali dall'assemblea dei soci, con voto espresso in maniera palese e a maggioranza dei presenti.

Il Presidente può proporre l'ingresso per cooptazione di altri soci benemeriti, con il consenso del Consiglio Direttivo.

Sono considerati benemeriti di diritto i soci fondatori dell'associazione.

L'iscrizione all'associazione comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto, nonché di tutte le deliberazioni e delle disposizioni di carattere amministrativo emanate dagli organi dell'associazione.

I soci ordinari, sostenitori, benemeriti hanno diritto:

\* a proporre idee atte a contribuire allo sviluppo dell'associazione nel rispetto delle finalità espresse dallo statuto.

Le singole quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per aver palesemente adottato atteggiamenti contrari allo scopo/finalità per cui l'associazione è stata costituita, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 7

### Organi dell'associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito

## Articolo 8

### Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, sostenitori e benemeriti.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **Articolo 9**

### **Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 10**

### **Validità Assemblee**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Non è ammessa delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno),

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 dei soci.

## **Articolo 11**

### **Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia, a proprie spese.

## **Articolo 12**

### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dai soci benemeriti e da un rappresentante eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

## **Articolo 13**

### **Presidente**

Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

## **Articolo 14**

### **Fondo comune**

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono ai sensi dell'art. 37 c.c. il fondo comune dell'associazione. In esso vi confluisce qualunque altro bene comunque pervenuto all'associazione. Nulla è dovuto agli associati in caso di recesso.

## **Articolo 15**

### **Rendiconto economico - finanziario**

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è annuale, riguarda l'attività a decorrere dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

## **Articolo 16**

### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione sarà devoluto a finalità di utilità sociali.

## **Articolo 17**

### **Disposizioni finali**

Per tutto ciò non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia.